

**CONVENZIONE DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA
SULL'INQUINAMENTO E SULL'AMBIENTE "MAURO FELLI" - CIRIAF**

TRA

- L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA, con sede in Perugia, Piazza dell'Università 1, (CF:00448820548), rappresentata dal Rettore p.t. Prof. Maurizio Oliviero;
- L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA, con sede in Pisa, Lungarno Pacinotti n. 43 (CF:80003670504), rappresentata dal Rettore p.t. Prof. Paolo Maria Mancarella;
- L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE, con sede in Firenze, Piazza San Marco n. 4 (CF: 01279680480), rappresentata dal Rettore p.t. Prof. Luigi Dei;
- L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TRE, con sede in Roma, Via del Valco di S. Paolo (CF: 04400441004), rappresentata dal Rettore p.t. Prof. Luca Pietromarchi;
- IL POLITECNICO DI BARI, con sede in Bari, Via Amendola 126/b (CF 93051590722), rappresentata dal Rettore p.t. Prof. Francesco Cupertino;
- L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA, con sede in L'Aquila, Piazza Santa Margherita 2 (CF: 01021630668), rappresentata dal Rettore p.t. Prof. Edoardo Alesse;
- L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA, con sede in Pavia, C.so Strada Nuova 65 (CF:80007270186), rappresentata dal Rettore p.t. Prof. Francesco Svelto;
- L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE,

con sede in Cassino, Viale dell'Università (CF:81006500607),
rappresentata dal Rettore p.t. Prof. Giovanni Betta;

- L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SALENTO, con sede in Lecce, Piazza Tancredi, 7 (CF: 80008870752), rappresentata dal Rettore p.t. Prof. Fabio Pollice;

PREMESSO CHE

- in data 22 novembre 1997, tra le Università di Perugia e Roma Tre, veniva stipulata la convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Ricerca sull'Inquinamento da Agenti Fisici (CIRIAF) con sede amministrativa presso l'Ateneo di Perugia;
- successivamente hanno aderito le Università di Roma "La Sapienza", Firenze, Bari, Pisa, L'Aquila, Pavia, Cassino e del Lazio Meridionale e Salento;
- medio tempore, il Consiglio del Centro ha deliberato l'accorpamento del Centro di Ricerca sul Clima (CRC), del Centro di Ricerca sulle Biomasse (CRB) e della Scuola Superiore Territorio Ambiente e Management (SSTAM) al CIRIAF;
- in conseguenza di quanto sopra, le suddette strutture, quali sezioni del CIRIAF, contribuiscono allo svolgimento funzionale delle attività del Centro, rendendo le stesse maggiormente performanti e produttive;
- il Consiglio del Centro ha deliberato ulteriori modifiche statutarie inerenti precipuamente la denominazione, gli scopi del Centro e la composizione del Consiglio;
- nel corso dell'anno 2017 l'Ateneo di Perugia ha effettuato la valutazione dei propri Centri di ricerca e di quelli interuniversitari con sede

amministrativa, tra cui il CIRIAF che ha ottenuto una valutazione molto positiva;

- al fine di una complessiva e strutturata organizzazione delle attività del Centro, si rende necessario rimodulare la presente Convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Principi generali

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART.2 – Denominazione e Scopi del Centro

1. Il Centro, denominato Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Inquinamento e sull’Ambiente “Mauro Felli” (acronimo CIRIAF), persegue i seguenti scopi:

- a. coordinare, promuovere e svolgere ricerche sia fondamentali che applicate nei settori dell’ambiente, dell’inquinamento ambientale e dei suoi effetti (in particolare nell’ambito territoriale, socio-economico, sanitario, fisico, chimico, biologico), dello sviluppo sostenibile, della pianificazione energetica, delle fonti energetiche rinnovabili ed alternative, dell’efficienza energetica, della mobilità sostenibile;
- b. favorire lo scambio di informazioni e di attrezzature fra Unità di Ricerca, anche nel quadro di una collaborazione con altri Centri Interuniversitari, con i Dipartimenti e Istituti universitari, con i Laboratori e i Centri di ricerca del CNR, con l'ENEA e con laboratori di ricerca di Enti pubblici e privati che operano nel settore;
- c. mettere a disposizione degli aderenti al Centro competenze e

- attrezzature esistenti presso le varie Sedi, anche nel quadro delle collaborazioni di cui al punto b);
- d. stimolare iniziative tese alla partecipazione a programmi di ricerca in ambito nazionale e internazionale;
 - e. favorire iniziative tese alla divulgazione scientifica e alla collaborazione interdisciplinare sia a livello nazionale che internazionale;
 - f. stimolare le attività finalizzate all'aggiornamento di operatori scientifici nei settori predetti;
 - g. promuovere attività di alta formazione e di trasferimento dei risultati in coerenza con la normativa statutaria e regolamentare dell'Ateneo di Perugia (sede amministrativa);
 - h. promuovere la potenziale utenza esterna delle competenze presenti nel Centro, con iniziative di divulgazione scientifica e con collaborazioni in attività di ricerca e di sviluppo;
 - i. promuovere lo sviluppo della ricerca e della sperimentazione nei settori di competenza anche favorendo l'inserimento di personale e di giovani laureati.

ART. 3 – Unità di Ricerca del Centro

1. Il Centro si articola in Sezioni che operano quali articolazioni scientifiche tematiche del Centro medesimo presso la sede amministrativa, come di seguito individuate:

- Centro di Ricerca sulle Biomasse (CRB);
- Centro di Ricerca sul Clima (CRC);
- Scuola Superiore Territorio Ambiente e Management (SSTAM).

2. Ognuna delle suddette Sezioni elegge al suo interno un Comitato di Indirizzo, con funzioni di studio e promozione di iniziative. Resta inteso che ogni iniziativa assunta dai suddetti Comitati dovrà essere sottoposta ad approvazione del Consiglio Direttivo del Centro, secondo le modalità indicate al successivo art. 7.

3. Il Centro si articola, altresì, in Unità Operative istituite presso ogni singolo Ateneo e riportate nell'allegato al Regolamento di funzionamento del Centro.

4. Le attività di amministrazione e gestione delle suddette Unità Operative (che non hanno propri organi) sono svolte dal Centro secondo le norme di settore vigenti.

ART. 4 – Sede, composizione e gestione amministrativa del Centro

1. La sede amministrativa del Centro è stabilita presso l'Università degli Studi di Perugia, Polo di Ingegneria, Edificio CIRIAF-CRB, via Goffredo Duranti 63, 06125 Perugia.

2. Il Centro può dotarsi di sedi decentrate secondo le proprie necessità, esigenze e opportunità.

3. Il Centro osserva le norme di contabilità del vigente Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo e particolarmente quelle dei Dipartimenti e dei Centri con autonomia gestionale. Il Consiglio Direttivo stabilisce i criteri di ripartizione dei finanziamenti di ricerca nel rispetto delle norme del regolamento richiamato.

4. Possono aderire al Centro docenti e ricercatori delle Università convenzionate e di altre Università, i quali operino in settori inerenti e/o affini alle finalità del Centro stesso, secondo le modalità indicate al

successivo art. 12, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari di ogni singolo Ateneo aderente.

ART. 5 - Organi del Centro

1. Organi del Centro sono:

- il Consiglio Scientifico;
- il Consiglio Direttivo;
- il Direttore.

ART. 6 - Il Consiglio Scientifico

1. Il Consiglio Scientifico è composto da:

- a. tutti i professori ed i ricercatori aderenti al Centro;
- b. personalità di rilevante valore scientifico nei campi di interesse del Centro, in numero non superiore al 30% dei membri di cui al punto a), la cui adesione è regolata dall'art. 12.

2. Il Consiglio Scientifico è convocato dal Direttore, anche su richiesta di almeno un terzo dei membri.

3. Le adunanze sono valide se partecipano almeno la metà più uno dei componenti, detratto il numero degli assenti giustificati.

4. Le deliberazioni sono valide quando sono adottate dalla maggioranza dei presenti, salvo diverse disposizioni.

5. Il Consiglio Scientifico:

- a. propone al Consiglio Direttivo le linee generali delle attività scientifiche del Centro;
- b. propone al Consiglio Direttivo le iniziative di coordinamento e divulgazione scientifica, utilizzando eventualmente fondi del Centro;

- c. elegge tra i suoi membri i componenti del Consiglio Direttivo;
- d. su richiesta del Direttore formula pareri tecnico-scientifici su progetti e ricerche;
- e. su proposta del Direttore può conferire, a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti, la nomina a membro emerito a coloro che in passato hanno ricoperto la carica di Direttore.

ART. 7- Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti dal Consiglio Scientifico nel proprio seno, di cui almeno tre fra i docenti dell'Università presso cui il Centro ha sede amministrativa. Dei tre docenti dell'Università presso cui il Centro ha sede amministrativa, almeno due sono professori di ruolo dell'Ateneo stesso.
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e viene convocato dal Direttore almeno tre volte all'anno.
3. Il Consiglio Direttivo:
 - a. elegge il Direttore;
 - b. approva il Regolamento del Centro e ne delibera le eventuali modifiche;
 - c. coadiuva il Direttore nell'attuazione delle linee di attività del Centro;
 - d. approva, per quanto di propria competenza, il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo;
 - e. delibera sulle modifiche della presente convenzione di cui all'art. 14 e le propone per l'approvazione ai competenti organi delle Università convenzionate;
 - f. delibera sulle adesioni di cui al successivo art.12 e sulle decadenze in

- base al Regolamento di funzionamento del Centro;
- g. approva le attività scientifiche del Centro;
 - h. svolge azione di controllo sulle iniziative e sulle pubblicazioni del Centro.
 - i. valuta le iniziative avanzate dai Comitati di Indirizzo delle Sezioni.
4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se partecipa almeno la metà più uno dei componenti, detratto il numero degli assenti giustificati.
5. Le deliberazioni sono valide quando sono adottate dalla maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui la presente convenzione non preveda diversamente.

ART. 8 - Il Direttore

1. Il Direttore è un professore di ruolo dell'Università presso cui il Centro ha sede amministrativa, eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri membri. E' nominato dal Rettore dell'Università presso cui il Centro ha sede amministrativa. Dura in carica quattro anni, non può essere rieletto per più di una volta.
2. Il Direttore rappresenta il Centro e ne promuove e coordina le attività.
- In particolare:
- a. convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
 - b. convoca e presiede il Consiglio Scientifico e ne promuove l'attività;
 - c. sottopone al Consiglio Direttivo per l'esame e l'approvazione, quanto di competenza del Consiglio Direttivo stesso;
 - d. sovrintende al funzionamento generale del Centro ed esercita tutte le azioni a tal fine necessarie;
 - e. al termine di ogni anno presenta al Consiglio Scientifico una relazione

sull'attività del Centro e sull'utilizzo delle risorse umane e materiali.

Tale relazione viene trasmessa ai Rettori degli Atenei convenzionati;

- f. si riserva l'opportunità di convocare occasionalmente alle riunioni del Consiglio Direttivo persone esterne per la trattazione di specifici punti all'ordine del giorno.

3. Il Direttore, in caso di impedimento o assenza, può delegare le sue funzioni ad un professore dell'Università presso cui il Centro ha sede amministrativa, membro del Consiglio Direttivo, per un periodo non superiore a tre mesi.

ART. 9 – Finanziamenti

1. Il Centro e le sue Unità di Ricerca operano tramite finanziamenti provenienti:

- a. dalle Università aderenti;
- b. dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sulla quota del bilancio per la ricerca universitaria riservata ai progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale;
- c. dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- d. dal Ministero della Salute;
- e. dal Ministero dello Sviluppo Economico;
- f. dal Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali e del Turismo;
- g. dal Ministero dell'Economia e Finanze;
- h. dal Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- i. dall'ENEA;
- j. dall'ISPRA;

- k. dalla Commissione Europea;
- l. da convenzioni nazionali o internazionali con Enti di ricerca o con Organi di carattere sovranazionale o comunitario;
- m. da altri Enti pubblici o privati, da Fondazioni, da Consorzi.

ART. 10 - Impiego di attrezzature e personale di Dipartimenti, Istituti o Enti in cui operi personale scientifico del Centro

1. Le Università, i Dipartimenti, gli Istituti e gli Enti in cui operano ricercatori aderenti al Centro possono assegnare al Centro stesso attrezzature per il perseguimento dei suoi fini istituzionali. L'assegnazione viene fatta per periodi e percentuali di tempo determinati. Le Università aderenti possono altresì destinare al funzionamento del Centro, per periodi di tempo determinati o per determinate percentuali di tempo, personale tecnico o amministrativo del loro organico. L'ubicazione e la gestione delle attrezzature nonché la gestione del personale del Centro avviene secondo le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

ART. 11 - Adesioni di nuove Università

- 1. Possono entrare a far parte del Centro altre Università, dietro formale richiesta da inoltrare al Consiglio Direttivo tramite il Direttore del Centro.
- 2. L'adesione è formalizzata mediante appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione, approvati dai competenti organi di governo delle Università contraenti.

ART. 12 - Adesione di studiosi al Centro

1. Studiosi attivi nelle aree di competenza del Centro presso le sedi già afferenti possono fare richiesta di adesione al Centro presentando formale domanda. L'accoglimento di tali domande è di competenza del Consiglio

Direttivo.

ART. 13 - Durata e recesso

1. La convenzione ha durata di dieci anni da quando acquista efficacia ed è rinnovabile previo espresso accordo tra le parti.
2. La presente convenzione acquista efficacia già a seguito della sottoscrizione da parte della maggioranza assoluta degli Atenei aderenti e conseguentemente esplica i suoi effetti nei confronti degli stessi.
3. E' ammesso il recesso da parte delle Università partecipanti, previa disdetta da inviare tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Direttore del Centro almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio. Il recedente rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Centro o verso terzi che risultino pendenti al momento della ricezione della lettera contenente la dichiarazione di recesso e/o assunte in data anteriore alla predetta ricezione.
4. Le decadenze dei singoli aderenti sono disciplinate dal Regolamento del Centro.

ART. 14 – Modifiche della Convenzione

1. Le modifiche alle norme contenute nella presente convenzione sono deliberate dal Consiglio Direttivo con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, che le sottopone per approvazione ai competenti organi delle Università convenzionate.
2. Le modifiche, nonché gli atti aggiuntivi di adesione di nuovi Atenei, acquistano efficacia già a seguito della sottoscrizione da parte della maggioranza assoluta degli Atenei convenzionati e conseguentemente esplicano i loro effetti nei confronti degli stessi.

ART. 15 – Norma transitoria

1. Ai fini del computo del limite del doppio mandato, di cui all'art. 8, si considera come primo mandato quello conseguito a seguito dell'entrata in vigore della modifica della presente Convenzione.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TRE

POLITECNICO DI BARI

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SALENTO